

# ***Consiglio Nazionale del Notariato***

*Studio n.11-2025/PC*

## **AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI BENI EREDITARI APPARTENENTI AD INCAPACI E NECESSITÀ DELL'INVENTARIO**

*di Roberto de Falco*

*(Approvato dal Gruppo di lavoro “Riforma della Volontaria Giurisdizione” il 30 ottobre 2025)*

### ***Abstract***

Lo studio affronta il problema delle interferenze tra regime dell'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, quando l'eredità appartenga a soggetti incapaci, e redazione dell'inventario. Muovendo dal quadro normativo (artt. 747 c.p.c., 471 ss. c.c. e riforma Cartabia), si chiarisce innanzitutto il quadro normativo in tema di autorizzazione alla vendita di beni ereditari, anche in ordine alla competenza. Indi si affronta il tema del ruolo dell'inventario nella procedura di accettazione beneficiata da parte degli incapaci, chiarendo, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 31310/2024, che la dichiarazione di accettazione beneficiata produce comunque l'acquisto della qualità di erede, anche prima della formazione dell'inventario. Ne segue che l'inventario non costituisce un presupposto indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita ex art. 747 c.p.c., ferma restando la facoltà del soggetto autorizzante (giudice o notaio) di richiederne la formazione in via istruttoria, qualora ritenuto utile alla valutazione degli interessi dei creditori e dell'incapace.

*Sommario:* 1. L'autorizzazione alla vendita di beni ereditari – 2. Funzione dell'inventario nell'accettazione beneficiata. – 3. Sua rilevanza ai fini dell'autorizzazione ex art. 747 c.p.c.

### **1. L'autorizzazione alla vendita di beni ereditari**

La vendita di beni ereditari, in tutte le ipotesi in cui la cd. crisi ereditaria non si sia risolta (ovvero per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione ed il consolidamento dell'acquisto ereditario in capo agli eredi, con la confusione definitiva del patrimonio degli stessi con quello del *de cuius*<sup>1</sup>: e quindi in presenza di un fedecomesso assistenziale, di un esecutore testamentario o di una eredità giacente, che sia stato o meno nominato un curatore, o di una eredità beneficiata in pendenza di liquidazione, individuale o concorsuale, e salva la previsione dell'ultimo comma dell'art. 493 c.c.<sup>2</sup>), richiede – a tutela della integrità del patrimonio ereditario, e

---

<sup>1</sup> Sulla cessazione della natura ereditaria dei beni v. G. Maiatico, *Le autorizzazioni alla vendita di beni ereditari*, in *Atti notarili – Volontaria giurisdizione*, a cura di F. Preite e A. Cagnazzo, 3. *Volontaria giurisdizione e successione mortis causa*, UTET, Torino, 2012, 35 ss., e dottrina e giurisprudenza ivi citate; successivamente A. Spatuzzzi, *Disposizione degli immobili devoluti ad erede beneficiario incapace e competenza all'autorizzazione*, in *Dir. Fam e pers.*, 2018, 326.

<sup>2</sup> Per il quale non è più richiesta l'autorizzazione per la vendita di beni mobili, una volta che siano trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario.

di volta in volta nell'interesse dei chiamati all'eredità (anche in subordine) non ancora eredi<sup>3</sup> e dei creditori del *de cuius* – l'autorizzazione tutoria dell'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione o, alternativamente e a decorrere dal 28 febbraio 2023<sup>4</sup>, del Notaio incaricato della stipula del relativo atto, ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149<sup>5</sup>.

Ed analoga disciplina deve ritenersi applicabile, proprio alla luce della esemplificazione contenuta nello stesso art. 493 c.c. (che richiede l'autorizzazione giudiziaria per la costituzione di garanzie reali e per la transazione) e nonostante il riferimento alla sola vendita nel testo dell'art. 747 c.p.c., a tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario<sup>6</sup>: e così sicuramente agli atti cui per expressa disposizione normativa è applicabile la disciplina della compravendita, e perciò alla permuta (art. 1555 c.c.) ed alla *datio in solutum* (art. 1197, secondo comma, c.c.), come alla transazione ed alla costituzione di garanzie reali (testualmente evocate dall'art. 493 c.c.); ma anche alla costituzione di diritti reali di godimento (superficie, servitù, usufrutto, uso ed abitazione), che sicuramente incidono sul diritto di proprietà del bene ereditario e ne diminuiscono la consistenza patrimoniale, ed in genere a tutti gli atti di cui agli artt. 320 e 374 c.c. (che all'esito della riforma di cui all'art. 1, comma 7, del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, oggi assorbe anche la precedente previsione dell'abrogato art. 375), ivi comprese (sia pur meno pacificamente) le divisioni<sup>7</sup>.

Circa la competenza (giudiziaria) in merito all'autorizzazione alla vendita di beni ereditari, deve ricordarsi che – all'entrata in vigore del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 – poteva ormai da diversi anni ritenersi risolto<sup>8</sup> il problema interpretativo creato dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, che – nel riformulare l'art. 320 c.c. – aveva previsto la competenza del Giudice Tutelare ad autorizzare i genitori all'alienazione di beni pervenuti ai minori *"a qualsiasi titolo, anche a causa di morte"*, in tal modo creando una apparente antinomia con il preesistente (e non modificato) art. 747 c.p.c., che continuava a prevedere per l'alienazione di beni ereditari la competenza del Tribunale, previa acquisizione – ove i beni appartengano ad incapaci – del parere del Giudice Tutelare; antinomia, appunto, solo apparente, avendo dottrina<sup>9</sup> e giurisprudenza<sup>10</sup> chiarito che la previsione dell'art. 747 c.p.c. rimane applicabile a tutte le ipotesi di vendita di beni ereditari, anche appartenenti ad incapaci, finché non si chiuda definitivamente la fase ereditaria<sup>11</sup>, mentre quella dell'art. 320 c.c. riguarda la diversa ipotesi di beni, di provenienza

---

<sup>3</sup> La disciplina dell'art. 460 c.c. consente al chiamato all'eredità di tutelare l'integrità del patrimonio ereditario, senza dover previamente assumere impegnative e magari premature decisioni in ordine all'accettazione, e senza pertanto che tale attività di tutela da parte sua possa essere considerata quale comportamento che non avrebbe avuto titolo a tenere, se non in qualità di erede, ed implicante come tale accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c.; e d'altra parte tutela i chiamati ulteriori di fronte ad iniziative improvvise dei primi chiamati, eventualmente successivamente rinuncianti.

<sup>4</sup> L'entrata in vigore della norma, originariamente prevista per il 30 giugno 2023, è stata poi anticipata, per esigenze connesse ai finanziamenti europei del PNRR, al 28 febbraio 2023 con la modifica dell'art. 35 del D. L.vo 149/2002 ad opera dell'art. 1, comma 380, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

<sup>5</sup> Sull'autorizzazione notarile di cui all'art. 21 D. L.vo 149/2002 in materia di vendita di beni ereditari v. C. Calderoni – A. Todeschini Premuda, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi ad oggetto beni ereditari* (Studio CNN n. 59-2023/PC), in *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, vol. I, a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, Milano, Giuffrè, 2023, 135 ss.

<sup>6</sup> Così. G. Maiatico, *cit.*, 28 ss.

<sup>7</sup> Per le quali si dovrebbero probabilmente distinguere le divisioni di comunioni (ereditarie o incidentali) diverse dalla comunione in discorso (ovvero le divisioni aventi ad oggetto beni di cui il *de cuius* fosse contitolare con terzi), sicuramente soggette ad autorizzazione ex artt. 493 c.c. e 747 c.p.c., dalle divisioni del patrimonio ereditario stesso, in cui la conclusione è maggiormente opinabile (e per le diverse conclusioni v. G. Maiatico, *cit.*, 47-49).

<sup>8</sup> Con Cass., S.U., 18 marzo 1981, n. 1593, in *Foro it.*, 1982, I, 496, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva.

<sup>9</sup> V. per tutti A. Jannuzzi – P. Lorefice, *La volontaria giurisdizione*, Milano, Giuffrè, 2006, 350 ss.

<sup>10</sup> V. *supra* nota 8.

<sup>11</sup> V. *supra* nota 1.

bensì anche ereditaria, ma una volta esauritasi la pendenza della fase successoria (e salve le difficoltà di individuare la fine di tale fase successoria<sup>12</sup>).

Peraltro la complessiva riforma di cui al D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. Riforma Cartabia, dal nome del Ministro della Giustizia che l'ha proposta), ha ricreato, quantomeno nella prassi, qualche incertezza interpretativa, a seguito della riconduzione, nel codice civile, di tutti i poteri autorizzatori in materia di incapaci in capo al Giudice Tutelare e la radicale riduzione della competenza sul punto del Tribunale<sup>13</sup>, attraverso la modifica degli artt. 320 e 374 e l'abrogazione dell'art. 375; ciò ha fatto sostenere a qualche Tribunale che anche la competenza in materia di autorizzazione alla vendita di beni ereditari sarebbe ormai di competenza del solo Giudice Tutelare, e non sarebbe più applicabile la disciplina dell'art. 747 c.p.c., peraltro non inciso dalla riforma. La tesi non appare fondata, perché altro è la disciplina delle autorizzazioni tutorie in tema di beni ereditari, altro quella per la stipula degli atti degli incapaci, e l'art. 747 c.p.c. disciplina espressamente l'eventuale interferenza (beni ereditari appartenenti ad incapaci), prevedendo la necessità di un parere del G.T. che valuti ed introduca nel procedimento autorizzatorio la considerazione degli interessi dell'incapace, permettendo al Tribunale, quale giudice delle successioni, di tener conto anche di tali interessi, oltre che di quelli del ceto creditorio, la cui valutazione gli è in via principale affidata.

## 2. Funzione dell'inventario nell'accettazione beneficiata

Al fine di scrutinare la necessità della previa formazione dell'inventario in vista del rilascio dell'autorizzazione alla vendita (ed alla stipula di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione) da parte del giudice delle successioni ai sensi dell'art. 747 c.p.c. (e da parte del Notaio incaricato della stipula, ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 149/2022) in caso di eredità beneficiata<sup>14</sup> devoluta ad incapaci, appare necessario individuare la funzione dell'inventario stesso<sup>15</sup> nell'ambito dell'istituto della accettazione con beneficio di inventario, di cui agli artt. 484 e seguenti del codice civile e, più in particolare, nella accettazione beneficiata da parte di soggetti privi di piena capacità di agire<sup>16</sup>, per i quali gli artt. 471 e 472 c.c. impongono l'accettazione beneficiata come unica forma possibile di accettazione<sup>17</sup>, escludendo la configurabilità di una accettazione pura e semplice, e pertanto di una accettazione tacita, come pure la rilevanza quale accettazione del possesso dei beni ereditari protrattosi per oltre tre mesi (ex art. 485, secondo comma, c.c.).

<sup>12</sup> Cfr. G. Maiatico, *cit.*, 35-39

<sup>13</sup> Residua in pratica in capo al Tribunale solo la competenza alla nomina del curatore speciale nelle ipotesi di cui all'art. 321 c.c. e quella all'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del soggetto sottoposto a tutela, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 371.

<sup>14</sup> Su cui v. A. Ravazzoni, *Beneficio di inventario*, in *Enc. Giur. Treccani*, IV Roma 1988, 1, e G. Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, III, Milano, Giuffrè, 2006, 514 ss.

<sup>15</sup> V. di recente F. Regine, *Il ruolo dell'inventario nell'accettazione beneficiata*, in *Familia*, 2024, 365 ss.

<sup>16</sup> Il riferimento è a minori, interdetti, minori emancipati ed inabilitati; la previsione non si ritiene applicabile in automatico ai beneficiari di amministrazione di sostegno, salvo espresso richiamo contenuto nel provvedimento di apertura.

<sup>17</sup> Ed invero, benché il codice non sembri differenziare l'istituto della accettazione beneficiata in relazione ai diversi soggetti tenuti o facoltizzati ad avvalersene (soggetti capaci, soggetti incapaci, enti collettivi), ma solo individuare singole norme applicabili agli uni o agli altri, la giurisprudenza sembra individuare in relazione ai suddetti diversi soggetti un diverso ruolo ed una diversa valenza dell'inventario al fine del perfezionamento della fattispecie (v., da ultimo, la recentissima Cass., S.U., 6 dicembre 2024, n. 31310, su cui *infra* nel testo); per una lettura maggiormente unitaria dell'istituto v. invece F. Regine, *cit.*, 371.

Sul punto si era delineato, negli ultimi decenni, un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte circa il rapporto tra la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 484, primo comma, c.c., e la formazione dell'inventario, da effettuarsi ai sensi dell'art. 769 c.p.c.; ovvero, in altre parole, quale sia la situazione giuridica del soggetto (nella specie, incapace), che abbia reso, nelle forme di legge, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ma non abbia proceduto alla formazione dell'inventario (né vi abbia provveduto alcun altro avente titolo, atteso che la formazione dell'inventario produce i suoi effetti a prescindere da chi la abbia richiesta).

Orbene, necessario punto di partenza della disamina appare quello della disciplina ordinaria della accettazione beneficiata non preceduta da inventario (ove l'inventario abbia preceduto la dichiarazione di accettazione si pongono problemi diversi, ma estranei al tema del presente lavoro); e tale disciplina prevede che l'inventario debba essere compiuto (salvo proroga) nei tre mesi dall'apertura della successione, ove il chiamato sia possesso dei beni ereditari (art. 485, primo e secondo comma, c.c.), e comunque (ove non sia nel possesso e sempre salvo proroga) nei tre mesi dalla dichiarazione di accettazione; in mancanza il chiamato è considerato erede pure e semplice (art. 485, secondo comma, e art. 487, secondo comma), decadendo quindi dal beneficio o dalla possibilità di conseguirlo<sup>18</sup>.

Tale conseguenza, però, non può verificarsi per l'accettante incapace, al quale l'art. 489 concede sostanzialmente una proroga<sup>19</sup> dei termini per il compimento dell'inventario, sancendo che la decaduta dal beneficio di inventario non si verifichi se non trascorso un anno dal compimento della maggiore età (e, quindi, al compimento del diciannovesimo anno di età, per l'erede minore) o, per interdetti ed inabilitati, dal cessare dello stato di interdizione e di inabilitazione (stato che, si noti, è però tendenzialmente perpetuo).

Ma qual è la situazione giuridica dell'accettante beneficiato incapace, nelle more dell'inventario e prima del diciannovesimo anno di età, o in perdurante pendenza dello stato di interdizione o di inabilitazione?

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>20</sup>, poiché l'incapace non può accettare se non con beneficio di inventario (art. 471 e 472 c.c.), e poiché non può decadere dallo stesso (art. 489), la mancanza dell'inventario impedirebbe il perfezionarsi di quella che è una fattispecie a formazione progressiva (dichiarazione di accettazione più inventario), per cui il solo primo segmento eventualmente posto in essere (la dichiarazione) non produrrebbe alcun effetto giuridico, lasciando il chiamato nella posizione di partenza (appunto, di chiamato all'eredità), tanto da consentirgli anche di rinunciare successivamente all'eredità (possibilità che sarebbe in contrasto con l'irretrattabilità dell'accettazione di eredità, ove la dichiarazione di accettazione beneficiata avesse prodotto l'acquisto della qualità di erede).

Questo orientamento è stato però disatteso dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione<sup>21</sup>, che – chiamate da una ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile<sup>22</sup> a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale rispetto ad opposto orientamento della Suprema

---

<sup>18</sup> Secondo Cass., II, 15 luglio 2003, n. 11030, in *Foro it.*, 2003, I, 2613, non può parlarsi in realtà di decaduta dal beneficio di inventario, perché, in mancanza di inventario, il beneficio non è mai stato conseguito.

<sup>19</sup> La ricostruzione della fattispecie in termini di eccezionale proroga dei termini è in A. Ravazzoni, *cit.*, 4, argomento ripreso da Cass., S.U., 6 dicembre 2024, n. 31310, di cui in prosieguo.

<sup>20</sup> Che sembrerebbe inaugurato da Cass., I, 11 luglio 1988, n. 4561, ma seguito poi prevalentemente da pronunce della sezione tributaria della Corte.

<sup>21</sup> Cass., S.U., 6 dicembre 2024, n. 31310.

<sup>22</sup> Cass. II, 13 dicembre 2023, n. 34852.

Corte<sup>23</sup>, in forza del quale l'accettazione beneficiata produce, anche per l'incapace, l'irretrattabile acquisto della qualità di erede ed impedisce pertanto una successiva rinuncia all'eredità – hanno condivisibilmente ritenuto che l'accettazione beneficiata “è sempre accettazione dell'eredità, esprimendo la relativa dichiarazione la volontà del chiamato di succedere nel patrimonio del defunto” e “comporta, pertanto, l'acquisto della qualità di erede”, mentre le norme degli artt. 485 e seguenti disciplinano modalità, tempi ed (eventuale) decadenza dal beneficio di inventario, ma non pongono mai in discussione che l'acquisto della qualità di erede sia comunque avvenuto per effetto della mera dichiarazione di accettazione, per quanto non seguita dalla formazione dell'inventario<sup>24</sup>.

Gli argomenti addotti a sostegno della tesi accolta dalle Sezioni Unite sono diversi e tutti condivisibili.

Innanzitutto vi è l'argomento testuale, fondato sul concetto di “accettazione dell'eredità”, che esprime “la volontà del chiamato di succedere nel patrimonio del defunto”; e su quello di decadenza dal beneficio, che – fino al termine di cui all'art. 489 c.c., che si limita a posporre, per gli incapaci, quello generale di cui all'art. 485 c.c. – “fa intendere che l'incapace è già erede”, dal momento che la dichiarazione di accettazione beneficiata, “in quanto accettazione dell'eredità, è atto idoneo e sufficiente a far acquistare al rappresentato la qualità di erede”;

E ancora in tal senso depone (a condivisibile avviso delle Sezioni Unite) l'art. 320, terzo comma, c.c., che prescrive l'autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di atti di accettazione dell'eredità da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori (ed analogo ragionamento potrebbe farsi per l'art. 374, n. 6), in materia di tutela), accettazione che non può che essere beneficiata (art. 471), prescrizione che non avrebbe senso ove la dichiarazione stessa non avesse, sostanzialmente, alcun effetto nella sfera giuridica dell'incapace; come non avrebbe senso la trascrizione dell'accettazione, imposta dall'art. 484 c.c..

Ed infine estremamente significativo appare il rilievo per il quale – se l'acquisto della qualità di erede fosse subordinato al completamento della fattispecie procedimentale composta da dichiarazione di accettazione beneficiata ed inventario, e potendo l'inventario essere richiesto anche da soggetti diversi dall'accettante *de quo* – l'acquisto della qualità di erede, a seguito del perfezionamento della suddetta fattispecie, potrebbe avvenire a prescindere dalla volontà del chiamato o del suo rappresentante legale; ed infatti, in tesi, il minore, che non avrebbe acquistato la qualità di erede per effetto della dichiarazione di accettazione beneficiata posta in essere dai suoi rappresentanti legali, rimanendo nella condizione di mero chiamato, si troverebbe invece a conseguire detta qualità in conseguenza di una attività posta in essere da terzi, “conclusione difficilmente accettabile in base ai principi generali in tema di successione, che fanno dipendere la condizione di erede dalla volontà del chiamato”<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Cass., II, 5 giugno 2019, n. 15267, in *Vita not.*, 2019, 1193.

<sup>24</sup> Ha da ultimo aderito a tale ricostruzione dell'istituto anche l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 275 del 3 novembre 2025, che ha affrontato il problema del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto da parte dell'erede minore: la risposta ad interpello si può leggere all'indirizzo web [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9425539/Risposta+n.+275\\_2025.pdf/44ec3a7e-4ef2-e36e-3945-b81fbb88e0c3?t=1762163597344](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9425539/Risposta+n.+275_2025.pdf/44ec3a7e-4ef2-e36e-3945-b81fbb88e0c3?t=1762163597344).

<sup>25</sup> Tali argomentazioni sembrerebbero in gran parte potersi estendere anche alla accettazione beneficiata da parte degli enti (e sul punto v. F. Regine, *cit.*, 375 ss.), ma il problema, estraneo ai limiti del presente scritto, pare risolto in modo opposto, sia pur in via di mero *obiter dictum*, dalla sentenza delle Sezioni Unite in esame.

### **3. Sua rilevanza ai fini dell'autorizzazione ex art. 747 c.p.c.**

Le conclusioni fin qui raggiunte in merito alla funzione dell'inventario nell'accettazione di eredità beneficiata da parte degli incapaci consentono di affrontare il tema della necessità o meno della previa redazione dell'inventario stesso ai fini della autorizzazione alla vendita di beni ricompresi in una eredità beneficiata da parte del legale rappresentante dell'incapace, sia che detta autorizzazione venga richiesta al tribunale delle successioni, ai sensi dell'art. 747 c.p.c., sia che venga richiesta al Notaio incaricato della stipula, ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 149/2022.

All'autorità tutoria (giudice o notaio in sua vece), come si è visto sopra, è affidato in questo caso un duplice ordine di valutazioni: detta autorità deve infatti innanzitutto prendere in considerazione, quale giudice delle successioni, l'interesse dei creditori - in funzione della liquidazione del patrimonio ereditario separato (art. 490, primo comma, c.c.) - ad evitare la dispersione della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) rappresentata da tale patrimonio separato; ma, nel particolare caso in esame, deve tener conto anche dell'interesse dell'incapace, introdotto nel procedimento attraverso il parere del giudice tutelare, organo giudiziario titolare investito appunto di tale specifico compito<sup>26</sup>.

Non sembra, però, che ai fini di tale valutazione sia indispensabile la previa formazione dell'inventario, quantomeno sotto un profilo strettamente formale.

Ed invero sicuramente la previa formazione dell'inventario sarebbe indispensabile, ai fini dell'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, ove – come da orientamento giurisprudenziale disatteso<sup>27</sup> dalla più volte richiamata pronuncia a Sezioni Unite n. 31310/2024 – l'inventario rappresentasse un elemento necessario per l'acquisto della qualità di erede nell'ambito della fattispecie complessa dell'accettazione beneficiata (dichiarazione di accettazione più inventario), tanto che, fino alla formazione dell'inventario, l'accettante rimarrebbe nella condizione di mero chiamato all'eredità; in tal caso, infatti, l'accettante incapace, in quanto non ancora erede, non sarebbe legittimato a disporre dei beni ereditari (almeno non in quanto erede e non ai sensi dell'art. 493 c.c., salvo quanto previsto per le alienazioni da parte del chiamato all'eredità dall'art. 460 c.c.); e non si configurerebbe la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 747 c.p.c. (appartenenza dei beni ereditari ad incapaci).

La prassi degli uffici giudiziari italiani, invero, prevede generalmente che copia del verbale di inventario sia prodotta a corredo dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 747 c.p.c.<sup>28</sup>, pur non essendo raro il rilascio dell'autorizzazione stessa anche in mancanza di previa formazione dell'inventario.

Ma, d'altro canto, una volta condivisa l'opzione ermeneutica fatta propria dalle Sezioni Unite della Cassazione, per la quale, in caso di accettazione con beneficio di inventario da parte di

---

<sup>26</sup> Ove l'autorizzazione sia richiesta al Notaio incaricato della stipula, ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 149/2022, allo stesso spetterà la valutazione di entrambi gli interessi in gioco, avendolo chiaramente il legislatore investito - con l'affidargli da un lato "le autorizzazioni per la stipula degli atti ... nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno" e dall'altro quelli "aventi ad oggetto beni ereditari" – la tutela di entrambi: cfr. C. Calderoni – A. Todeschini Premuda, *cit.*, 142-143.

<sup>27</sup> V. nota 20.

<sup>28</sup> V. infatti le istruzioni in tal senso sui siti di diversi tribunali italiani: Tribunale di Milano (<https://tribunale-milano.giustizia.it/it/autorizzazione.page>), Tribunale di Rieti ([https://www.tribunale.rieti.it/autorizzazione-a-vendere-beni-di-eredita-accettate-con-beneficio-d-inventario\\_102.html](https://www.tribunale.rieti.it/autorizzazione-a-vendere-beni-di-eredita-accettate-con-beneficio-d-inventario_102.html)), Tribunale di Torino (<https://www.tribunale.torino.giustizia.it/de/Content/Index/55291>); Tribunale di Catania ([https://www.tribunale.catania.it/guida\\_ai\\_servizi.aspx?id\\_ufficio\\_giudiziario=1245&cfp\\_id\\_scheda=3565](https://www.tribunale.catania.it/guida_ai_servizi.aspx?id_ufficio_giudiziario=1245&cfp_id_scheda=3565)); Tribunale di Genova ([https://www.ufficigiudiziari.genova.it/comefare.aspx?cfp\\_id\\_scheda=2086](https://www.ufficigiudiziari.genova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=2086)).

incapaci, la formazione dell'inventario non condiziona l'acquisto della qualità di erede, ma solo il conseguimento del beneficio di inventario, per ritenere indispensabile la formazione dell'inventario ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni ereditari bisognerebbe individuare una norma *ad hoc* che lo imponga, o alternativamente individuare un impedimento di carattere sistematico, che renda non configurabile detta autorizzazione in assenza di inventario.

Ebbene, sicuramente non esiste una norma che espressamente disponga in tal senso.

Ma neanche sembra potersi individuare una logica di sistema che imponga tale conclusione ermeneutica, né sotto il profilo delle valutazioni di competenza del giudice delle successioni (interesse dei creditori ereditari), né sotto quello delle valutazioni di competenza del giudice tutelare (interesse dell'incapace); valutazioni che – pur se in astratto diverse – tenderanno poi generalmente a non divergere molto nella pratica, avendo ad oggetto, in ultima istanza, la convenienza economica dell'operazione, che – ove appunto conveniente, e risolvendosi pertanto in un arricchimento o in un evitato depauperamento o comunque in una migliore redditività del patrimonio ereditario<sup>29</sup> – giova sia ai creditori che all'erede incapace.

Ed ai fini di tale scrutinio del giudice delle successioni non appare *naturaliter* imprescindibile la formazione dell'inventario, che consente di ottenere il quadro completo del patrimonio ereditario, comprensivo di attività e passività, dal momento che, ai fini delle valutazioni di competenza, l'operazione va generalmente esaminata atomisticamente, potendo risultare potenzialmente utile o dannosa a prescindere dalla consistenza complessiva del patrimonio ereditario.

D'altra parte il procedimento di cui all'art. 747 c.p.c., come è noto, è applicabile a tutte le ipotesi di vendita<sup>30</sup> di beni ereditari, e non solo alle ipotesi di beni ricompresi in una eredità beneficiata, e non tutte le fattispecie soggette ad autorizzazione ex art. 747 c.p.c. prevedono la formazione dell'inventario: il procedimento di cui all'art. 747 c.p.c. è infatti applicabile alla vendita di beni da parte del chiamato all'eredità (ai sensi dell'art. 460 c.c.), alla vendita da parte dell'esecutore testamentario (ai sensi dell'art. 703 c.c.), alla vendita dei beni oggetto di sostituzione fedecommissaria, nei limiti in cui detta sostituzione sia consentita (art. 694 c.c.); fattispecie, queste elencate, nelle quali il codice civile non disciplina la formazione di un inventario del patrimonio ereditario.

L'inventario non può quindi considerarsi imprescindibile ai fini dell'emanazione di un provvedimento ai sensi dell'art. 747 c.p.c.; la necessità, pertanto, del previo inventario per la vendita da parte dell'erede beneficiato dovrebbe fondarsi non sulla norma processuale *de qua*, ma sulla disciplina sostanziale dell'accettazione beneficiata.

Ma neanche tale disciplina – alla luce delle considerazioni sopra svolte sulla ininfluenza dell'inventario ai fini dell'acquisto della qualità di erede - sembra imporre la necessità dell'inventario ai fini dell'autorizzazione.

Ovviamente quanto precede (affermazione della esclusione della necessità dell'inventario quale antecedente giuridico-formale ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni ereditari dell'incapace) non esclude che il giudice delle successioni, in sede di attività istruttoria del procedimento di autorizzazione ed avvalendosi del potere di assumere informazioni di cui al

<sup>29</sup> Del resto il giudice delle successioni, *"quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato"* (art. 748, secondo comma, c.p.c.), che viene quindi a sostituirsi, nel patrimonio ereditario separato, al bene alienato con un sistema di surrogazione reale (*pretium succedit in locum rei*); ed analogamente dispone, ove autorizzante sia il Notaio incaricato della stipula, l'art. 21, comma 3 del D. L.vo 149/2022, nel testo modificato dall'art. 6, comma 10, del D. L.vo 31 ottobre 2024, n. 164, in forza del quale *"Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo di reimpiego del medesimo"*.

<sup>30</sup> E di altri atti negoziali eccedenti l'ordinaria amministrazione

terzo comma dell'art. 738 c.p.c. possa (non per obbligo di legge, ma nell'esercizio delle sue valutazioni discrezionali) ritenere nel caso di specie necessario avere a disposizione i dati circa la consistenza dell'intero patrimonio ereditario, e quindi richiedere la formazione dell'inventario, ove ritenga, in scienza e coscienza, che i dati da esso ricavabili potrebbero fornirgli elementi utili ai fini delle valutazioni di sua competenza. Ed ugualmente potrà farlo il Notaio investito del potere di autorizzazione di cui all'art. 21 del D. L.vo 149/2022, il cui secondo comma gli attribuisce un analogo potere di assumere informazioni, potere da esercitarsi con modalità totalmente deformatizzate<sup>31</sup>; ed anzi proprio il Notaio potrà essere maggiormente indotto ad esercitare il tal senso – nell'ambito della sua discrezionalità – detto potere, in relazione alla complessità ed alla specificità delle singole situazioni.

---

<sup>31</sup> V. sul punto E. Fabiani – L. Piccolo, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria* (Studio CNN n. 60-2023/PC), in *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, vol. I, a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, Milano, Giuffrè, 2023, 53 ss.